

Assegno di maternità dei Comuni

Descrizione dell'attività

Cos'è:



Gli assegni di maternità sono sostegni economici per le madri italiane, comunitarie e extracomunitarie che:

- non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità: indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici
- beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto a quello dell'assegno di maternità. In questo caso alla madre spetta solo la quota differenziale.

L'assegno è concesso anche per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo: il minore deve avere meno di sei anni al momento dell'adozione o dell'affidamento oppure non deve aver superato la maggiore età per adozioni o affidamenti internazionali. Il minore in adozione o in affidamento preadottivo deve inoltre soggiornare e risiedere nel territorio dello Stato.

L'assegno è erogato dall'INPS attraverso un'istruttoria del Comune di residenza ed è cumulabile con **l'assegno per nucleo numeroso**.

L'importo dell'assegno è rivalutato ogni anno sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT e quantificato dall'INPS che lo comunica annualmente sul proprio sito istituzionale.

Requisiti necessari

Per fare richiesta di assegno di maternità occorre:

- essere madri cittadine:
 - italiane
 - comunitarie
 - di paesi terzi in possesso di un titolo di soggiorno valido per la permanenza sul territorio italiano (in base all'articolo 14 della "Convenzione Europea per la

salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali" del 1950, alla [Direttiva Comunitaria 13/12/2001 n. 2011/98/UE, art. 3, com. 1, let. b e c](#) [1], al [Decreto Legislativo 25/07/1998, n. 286](#) [2], al [Decreto Legislativo 09/07/2003, n. 215](#) [3] e alla [Legge Regionale 12/03/2008, n. 3](#) [4]

- essere residente nel territorio dello Stato e quindi regolarmente soggiornanti al momento della nascita del figlio o al momento dell'ingresso nella propria famiglia anagrafica del minore in adozione o in affidamento preadottivo
- avere un valore [ISEE](#) [5] non superiore al tetto massimo annualmente rivalutato
- avere un conto corrente intestato o cointestato alla richiedente.

L'assegno di maternità può essere richiesto anche dal padre:

- se la madre abbandona il figlio o in caso di affidamento esclusivo del figlio al padre, a condizione che la madre risulti regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato al momento del parto e che il figlio sia stato riconosciuto dal padre, si trovi presso la famiglia anagrafica di lui e sia soggetto alla sua potestà e, comunque, non sia in affidamento presso terzi
- in caso di decesso della madre del neonato (articolo 11 del [Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/12/2000 n. 452](#) [6]).

L'importo dell'assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 è pari a 346,39 € per cinque mensilità e quindi a complessivi 1.731,95 €.

Il valore dell'indicatore [ISEE](#) [5] da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 è pari a 17.330,01 €.

Per ulteriori informazioni, consulta il [sito dell'INPS](#) [7].

Informazioni sull'istanza

Iter del procedimento:

La richiesta deve essere presentata al Comune di residenza **entro sei mesi** dalla nascita del figlio o dall'ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento ([Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21/12/2000, n. 452, art. 13, com. 1](#) [6]).

[Normativa di riferimento](#) [8]

Source URL: <https://lombardia.master.globogis.eu/assegno-di-maternita-dei-comuni>

Links:

[1] <https://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Aunione.europea%3Adirettiva%3A2011-12-13%3B2011-98-ue>

[2] <https://www.indicenormativa.it/norma/urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286>

[3] <https://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legislativo%3A2003-07-09%3B215>

[4] <https://www.indicenormativa.it/norma/urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-03-12;3>

[5] <https://lombardia.master.globogis.eu/faq/cosa-e-lisee>

[6] <http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Apresidente.consiglio.ministri%3Adecreto%3A2000-12-21%3B452>

[7] <https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=45036>

[8] http://www.indicenormativa.it/norme/procedimenti?procedimento=Assegni%20per%20la%20maternit%C3%A0&istituzione_parents=1&istituzione=